

## **IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

### **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.**

#### **I) IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

##### **I.1) Il Sistema Nazionale di Protezione Civile.**

La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito nel nostro ordinamento il "Servizio Nazionale di Protezione Civile".

Si tratta di un sistema coordinato di interventi e di competenze con compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità, da catastrofi e da altri eventi che determinano situazioni di rischio (art. 1).

##### **I.2) Gli "attori" del Servizio Nazionale della Protezione Civile.**

All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.

Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i **cittadini** ed i **gruppi associati di volontariato civile**, nonché gli ordini ed i collegi professionali (art. 6).

##### **I.3) Il volontariato di protezione civile nella legislazione nazionale.**

L'art. 18 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 dispone che:

*"1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei **cittadini**, delle **organizzazioni di volontariato di protezione civile** all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.*

*2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento".*

L'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613 definiva associazioni di volontariato di protezione civile *"quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente dai volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia".*

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194, abrogando espressamente il predetto D.P.R. n. 613/1994, all'art. 1, comma 1, definisce come *"organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo*

*liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia".*

Al comma 3 del detto D.P.R. 194/2001 si precisa che *"al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato".*

E ancora, al comma 4 della legge in commento, si statuisce che: *"le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'art. 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo una congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato".*

#### **I.4) Il volontariato di protezione civile nella legislazione regionale della Lombardia.**

In ambito regionale il prevalente riferimento normativo è la Legge regionale n. 16 del 22 maggio 2004 denominata *"Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile"* il quale, con intento semplificativo, riassume in sé tutte le disposizioni inerenti la protezione civile abrogando implicitamente ogni precedente normativa in conflitto.

All'art. 1, comma 2, della L.R. 16/2004 si precisa che *"la Regione Lombardia concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi i musei e i beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza".*

All'art. 2, comma 2, della predetta legge si specifica che *"nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni: a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso"*

*coordinate dalla Provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio assicurando comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione; ... d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui all'art. 4 comma 11 ...".*

Infine, all'art. 5 della L.R. 16/2004 si statuisce quanto segue:

1. *la Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo.*
2. *L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:*
  - a) *da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza,*
  - b) *dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al comma 8 e dai gruppi comunali o intercomunale, istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile.*
8. *E' istituito l'**albo regionale del volontariato di protezione civile**, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.*

### **I.5) La Protezione Civile in Lombardia.**

Con l'emanazione del "*Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile*" (L.R. n. 16/2004), la Regione Lombardia ha compiutamente strutturato la propria organizzazione in materia di protezione civile.

Il Testo Unico, infatti, ha quale obiettivo primario il miglioramento del servizio finale al cittadino, al fine di garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità e/o da catastrofi.

Innanzitutto, con il predetto Testo Unico è riconosciuto un ruolo di responsabilità agli Enti Locali (Comuni e Province), in quanto luoghi di prima ed immediata risposta all'emergenza, nei quali occorre concentrare la maggior parte dell'attenzione e delle risorse.

Inoltre, viene identificata la Regione quale centro del coordinamento dell'emergenza, per eventi di livello interprovinciale.

Ciò detto, il Testo Unico presenta alcuni importanti principi:

- i) **integrazione** sul territorio di tutte le forze disponibili per la gestione dell'emergenza, sia di tipo professionale, sia di tipo volontaristico (associazioni e gruppi comunali), con precisa indicazione dei ruoli operativi;
- ii) **indicazione delle responsabilità** politico-amministrative e operative ai tre livelli (comunale, provinciale, regionale);

*iii) possibilità per la provincia di attivare le forze locali*, secondo quanto previsto dal Piano Provinciale di Emergenza;

*iv) possibilità per i comuni* – anziché formare un “gruppo comunale di protezione civile” – **di convenzionarsi con un’associazione di volontariato di p.c. già esistente.**

La Regione Lombardia, in ottemperanza con quanto disposto dal Testo Unico ed al fine di svolgere al meglio i propri compiti, si è dotata di una struttura tecnico-amministrativa, che vede nella Sala Operativa regionale di Protezione Civile il suo nucleo.

Infatti, in Sala Operativa si svolgono quotidianamente attività di monitoraggio del territorio grazie al Centro Funzionale di monitoraggio dei rischi, che analizza costantemente i dati provenienti dalle reti di monitoraggio per eventi, ad esempio, di tipo idrogeologico o di tipo incendio boschivo.

In Sala Operativa, inoltre, lavora l’Unità di Crisi regionale, composta da forze istituzionali e del volontariato.

Sul territorio si muove, invece, la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile ed esistono dei luoghi “strategici” per lo stoccaggio di mezzi e di materiali e per l’organizzazione del personale volontario che opera in emergenza (i cosiddetti Centri Polifunzionali di Emergenza).

In ogni caso, la legge nazionale n. 225/92 già aveva assegnato alle Province ed ai Comuni compiti specifici.

Le prime si occupano principalmente della raccolta e dell’elaborazione dati, della predisposizione e della realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione, oltre che dell’istituzione del comitato provinciale di protezione civile.

Per i Comuni, è il sindaco che ricopre il ruolo di autorità comunale di protezione civile, sia per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, sia per il rapporto con la Prefettura e con la Regione.

Il Testo Unico del 2004, intervenendo anch’esso nella disciplina per la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi Enti locali, ha così specificato: alle **Province** spettano l’attivazione dei servizi urgenti per eventi calamitosi di livello sovracomunale, il coordinamento delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale, la realizzazione del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano provinciale di emergenza e l’integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul territorio provinciale, mentre ai **Comuni** compete la direzione ed il coordinamento del soccorso alla popolazione, la creazione di una struttura comunale di protezione civile, la realizzazione di un piano comunale di emergenza (anche associandosi con altri comuni per la realizzazione di un piano intercomunale), nonché la raccolta dati e la fase istruttoria delle richieste di risarcimento per danni ad infrastrutture, beni privati, insediamenti produttivi a seguito di evento calamitoso.

Inoltre, il Testo Unico stabilisce che le responsabilità operative ed amministrative, in caso di emergenza, ricadono in capo al Sindaco, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.

## II) L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE.

### **II.1) L'attività di volontariato nella legislazione nazionale.**

Il complesso fenomeno dell'attività di volontariato, precedentemente regolato da varie leggi regionali, trova oggi la sua disciplina organica nella Legge 11 agosto 1991 n. 266, recante: "Legge-quadro sul volontariato".

Predetta legge, non definisce le organizzazioni di volontariato, bensì l'attività di volontariato che si caratterizza e qualifica per alcuni elementi che la rendono diversa dalle altre attività che pure possono essere improntate a generosità e altruismo.

L'attività di volontariato è infatti quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e autonomo, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

L'attività è **personale** perché deve essere prestata dalla persona attraverso un'azione di tipo materiale o spirituale ed è **spontanea** in quanto espressione della libera volontà del soggetto che non deve esservi indotto da alcuna forma di coartazione, di inganno, di costrizione o di persuasione occulta.

Deve trattarsi anche di attività **gratuita** vale a dire attività svolta in modo economicamente disinteressato, senza alcun vantaggio o guadagno. A tal proposito la L. 266/91, all'articolo 2 comma 1, precisa che per attività di volontariato deve intendersi quella svolta in modo gratuito "*senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*". Pertanto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Inoltre la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Infine, l'attività del volontario deve essere **autonoma**, espressione, cioè, della libertà e della spontaneità dell'operato della persona. La L. 266/91, all'articolo 1, afferma, infatti, seppur enfaticamente che: "*La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale ...*".

### **II.2) L'attività di volontariato nella legislazione regionale della Lombardia.**

In ambito regionale la materia è disciplinata dalla L.R. 1/2008 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*", che all'art. 3 definisce il volontariato come "*il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale*".

### III) LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE.

#### **III.1) La libertà di forma giuridica.**

La L. 266/91 e la L.R. 1/08 definiscono organizzazioni di volontariato **ogni organismo** liberamente costituito al fine di svolgere l'attività sopra meglio specificata per il perseguimento di carattere di finalità sociale, civile e culturale che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare, l'art. 3, comma 2, della L. 266/1991, statuisce che *“le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico”*.

#### **III.2) Il concetto di associazione.**

Indubbiamente la maggioranza delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e nazionale hanno assunto la forma giuridica delle associazioni.

Il termine associazione è spesso utilizzato in senso ampio per designare qualunque raggruppamento di persone organizzato per la gestione di un interesse comune; in questo senso anche una società è un'associazione.

Le associazioni trovano nella giurisprudenza e nella dottrina una duplice collocazione sistematica:

sono, anzitutto, collocate nel novero delle formazioni sociali e, al tempo stesso, sono collocate nel novero dei contratti.

Nel linguaggio giuridico l'utilizzo del termine **formazione sociale** per definire il fenomeno associativo sta a significare che l'associazione rappresenta una manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo. L'associazione intesa, quindi, come forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali.

A questa duplice natura, individuale e collettiva, della personalità umana fa riferimento l'**art. 2 della Costituzione**, che assegna alla Repubblica il compito di garantire i diritti inviolabili dell'uomo *“sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*.

La nozione di formazione sociale o di istituzione è molto più estesa del concetto di associazione. Comprende ogni corpo sociale intermedio fra l'individuo e lo Stato: tanto le organizzazioni collettive volontarie, come le associazioni e le società, che si costituiscono o alle quali si aderisce per libera volontà, quanto le organizzazioni collettive necessarie, come gli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) o come la famiglia, alle quali l'individuo può trovarsi ad appartenere indipendentemente da un suo atto di volontà.

L'associazione come formazione sociale ha assunto nella giurisprudenza una duplice valenza:

- 1) principio a protezione delle associazioni.

In tal senso l'associazione, quale formazione sociale, è lo strumento mediante il quale l'uomo realizza la propria personalità (Es: il Pretore di Bisceglie nella decisione del 8 marzo 1980, in *Dir. Fam.*, 1981, p. 817, ha fatto discendere dal diritto sancito all'art. 2 della Costituzione il principio

secondo il quale “l’esistenza di un’associazione non è condizionata ad alcuna formalità, e non può ad essa – se realmente esistente – negarsi il titolo di agire in giudizio pur in mancanza di un atto costitutivo notarile”);

- 2) principio a protezione dei diritti fondamentali del singolo all’interno delle associazioni e contro il prepotere di queste.

In tal senso è stata legittimata l’ingerenza dello Stato nel campo delle formazioni sociali, al fine di tutelare l’individuo e la realizzazione della sua personalità nell’associazione stessa.

(Es.: il Tribunale di Torino, in sede d’appello, con sentenza del 4 gennaio 1982 in *Giur. It.*, 1982, I, ha stabilito che “la tutela costituzionale dei diritti dell’uomo entro le formazioni sociali comporta che i membri delle associazioni non riconosciute fruiscono delle stesse garanzie previste per i membri delle associazioni riconosciute e rende invalida la clausola statutaria di associazione non riconosciuta che prevede la possibilità di esclusione “*ad nutum*” degli associati)

L’associazione è collocata, al tempo stesso, nel novero dei contratti: la formazione sociale prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il **contratto di associazione**.

In tal senso: il rapporto che vincola tra loro gli associati è un rapporto contrattuale, l’adesione di nuovi membri alla associazione è adesione di nuove parti al contratto, l’esclusione dell’associato è risoluzione del rapporto contrattuale.

Svariate pronunce della Corte di Cassazione si sono poste in questa direzione (Es: *Cass. 13.01.1976, n. 89, Maccarone*, ha disposto che: “*l’atto costitutivo e lo statuto di una persona giuridica hanno natura contrattuale e sono sottoposti alle norme generali sui contratti, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri del contratto di associazione – o dell’atto di fondazione – con la conseguenza che essi vanno interpretati secondo le regole dell’art. 1362 ss. del c.c.*”).

La qualificazione di associazione come contratto si rileva utile sotto un duplice profilo:

- offrire un solido ponte sul quale far transitare verso le associazioni non riconosciute le norme dettate dal codice civile per le associazioni riconosciute;
- costituire la premessa per una ulteriore, e più vasta, integrazione della disciplina dell’associazione, cui risulta applicabile, a norma dell’art. 1323 c.c., l’intera disciplina sui contratti in generale.

Abbiamo detto che l’associazione si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di scopo, di un contratto cioè in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che partecipano all’associazione.

Elementi del contratto di associazione che lo differenziano dagli altri sono:

- a) scopo dell’associazione che è quello di soddisfare i bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri.  
Lo scopo di natura ideale dell’ente non è in antitesi col fatto che spesso l’associazione esercita un’attività economica, purché questa attività sia il mezzo per raggiungere lo scopo;
- b) la struttura del contratto: si parla, a questo proposito, di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo con questo che nuove parti possono intervenire nell’associazione già costituita, senza che questo

comporti un cambiamento nell'atto costitutivo, e potendo quindi l'associazione raggiungere, a causa delle continue adesioni, anche un numero illimitato di membri.

Collegato a questo vi è anche il principio della porta aperta secondo il quale possono entrare a far parte dell'associazione tutti coloro che hanno interessi dello stesso tipo di quelli che portarono alla costituzione del rapporto associativo. Ciò non vuol dire che i terzi che nutrono questo genere di interessi possano vantare il diritto di entrare nell'associazione: trattandosi infatti di un contratto, la proposta di adesione può essere respinta, e non c'è l'obbligo da parte dell'associazione di accettarla. Tuttavia sarebbe illecito l'atto costitutivo che vietasse l'ingresso di nuovi soci o che lasciasse al mero arbitrio degli amministratori la facoltà di decidere in merito alle nuove ammissioni.

L'associazione si compone obbligatoriamente di due organi: l'Assemblea degli aderenti e il Consiglio Direttivo o Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea è l'organo diretto a formare la volontà del gruppo: ciascun associato, per mezzo del suo voto, contribuisce alle deliberazioni che vengono prese a maggioranza e che determinano l'attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si compone degli amministratori che sono coloro cui spetta la competenza ad amministrare e dare esecuzione alle delibere assembleari.

Le associazioni possono essere riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e non riconosciute (art. 36 e ss. c.c.). L'atto (atto pubblico o scrittura privata registrata) con il quale più persone decidono di dar vita ad un'associazione si chiama atto costitutivo, vale a dire quel contratto plurilaterale diretto al conseguimento di uno scopo comune e aperto alle adesioni di altre parti. Nell'atto costitutivo i membri promotori dell'associazione fissano la denominazione, la sede, l'entità del patrimonio (ove esistente) e procedono alla nomina dei primi amministratori. Allegato all'atto costitutivo troviamo lo statuto, nel quale è generalmente previsto lo scopo dell'associazione, le regole che disciplinano la vita interna (condizione per l'ammissione, cause di esclusione, diritti ed obblighi degli associati), l'amministrazione, gli organi deliberativi (assemblea degli associati e consiglio di amministrazione), la estinzione dell'associazione e la conseguente liquidazione e devoluzione dei beni residui.

### **III.3) Le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute. La responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.**

Le associazioni sono disciplinate dal codice civile al Titolo II (Delle persone giuridiche) che distingue tra associazioni riconosciute (Capo II Delle associazioni e delle fondazioni) e associazioni non riconosciute (Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati).

La differenza tra associazione riconosciuta e non, consiste nel fatto che l'associazione non riconosciuta difetta del requisito della personalità giuridica (art.12 cod.civ.), intesa come autonomia patrimoniale perfetta. Questa significa che dei debiti sociali risponde solo l'associazione con il suo patrimonio. In mancanza di riconoscimento, invece, alla responsabilità dell'associazione si accompagna la responsabilità personale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa associazione.



La disciplina giuridica dell'associazione riconosciuta è contenuta negli artt. 14 e ss. del codice civile, mentre le associazioni non riconosciute sono regolate dagli artt. 36 e ss. del codice civile.

Anche se la differenza fondamentale è quella appena citata (personalità giuridica), aggiungasi che se per la costituzione dell'associazione non riconosciuta non è richiesta l'osservanza di forme particolari, essendo sufficiente l'accordo comunque manifestato sugli elementi essenziali per l'esistenza della stessa associazione (scopo, diritti e doveri degli associati, ecc...), per la costituzione, invece, di un'associazione che intende ottenere il riconoscimento è necessaria la forma dell'atto pubblico.

Si ricorda, altresì, che il procedimento di riconoscimento delle associazioni è stato recentemente semplificato dal legislatore con l'approvazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n°361, il quale stabilisce che l'acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato si determina con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private istituito presso le prefetture oppure nel registro regionale per le associazioni che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale dall'art.14 del d.p.r. 25/07/1977 n°16, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dai seguenti articoli:

**Art. 36) Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.**

*L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.*

*Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.*

**Art. 37) □ Fondo comune.**

*I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.*

*Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.*

**Art. 38) □ Obbligazioni.**

*Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.*

**III.4) I requisiti normativi introdotti dalla Legge 266/91.**

Predette leggi specificano altresì che le organizzazioni di volontariato, oltre che da quanto disposto in materia dal codice civile, prevedano espressamente negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, "l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti". Dall'atto costitutivo e dallo statuto deve altresì risultare l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

### **III.5) Gli aspetti fiscali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. (A cura di Gian Paolo Perrotti, dottore commercialista-revisore contabile)**

Le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile vanno considerate dal punto di vista fiscale come degli enti non commerciali, dato che le stesse nella stragrande maggioranza dei casi sono costituite sotto forma di associazioni. In numero esiguo sono le organizzazioni di volontariato costituite in forma di cooperativa, per le quali dovremmo invece fare riferimento alle norme relative alla società.

La legge di riferimento per le organizzazioni di volontariato è rappresentata dalla L. 266/91, la quale oltre a dare delle indicazioni in via generale sul funzionamento delle organizzazioni di volontariato, fornisce anche alcune indicazioni fiscali cui fare riferimento per l'attività resa dalle organizzazioni di volontariato.

L'atto costitutivo, lo Statuto e tutti gli atti inerenti all'attività di un'organizzazione di volontariato sono esenti da imposta di bollo e di registro.

La L. 266/91, inoltre, afferma che non sono produttive di redditi imponibili ai fini delle imposte dirette, le attività commerciali e produttive marginali rese dalle organizzazioni di volontariato qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Tali attività commerciali e produttive sono identificate da un decreto ministeriale e consistono essenzialmente in:

- somministrazioni di alimenti e bevande rese durante campagne di sensibilizzazione e celebrazioni;
- vendita di prodotti di modico valore;
- cessioni di materiale usato acquisito a titolo gratuito (sgombero solai e cantine).

Le esenzioni si estendono grazie anche all'effetto di altre norme che, pur non riguardando nello specifico le odv, si riferiscono in generale agli enti non commerciali; a titolo di esempio secondo l'art. 143 comma 3 TUIR sono esenti ai fini del calcolo del reddito i proventi percepiti da Amministrazioni sulla base di convenzioni per lo svolgimento di attività aventi rilevanza sociale.

Ciò implica che ai fini delle imposte dirette che le organizzazioni di volontariato difficilmente dovranno dichiarare dei redditi rilevanti ai fini irpef.

Questo non significa che le stesse non siano tenute a presentare la dichiarazione, la quale dovrà essere presentata qualora si possiedono immobili, quote di società o redditi diversi quali plusvalenze derivanti da immobili, da cessioni di quote azionarie o societarie oppure redditi d'impresa qualora si svolgano sistematicamente attività non contemplate dalla L. 266/91.

Nel nostro ordinamento tributario, in materia di imposte dirette è presente anche l'Irap, la quale è determinata prevalentemente sulla base del costo del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei collaboratori occasionali. Quindi una organizzazione di volontariato che presenta le predette fattispecie di rapporto di lavoro sarà tenuta a determinare l'Irap dal cui versamento in Lombardia potrà essere esonerata sulla base della L.R. 10/2003 di esonero che riguarda le ONLUS

Infatti, le organizzazioni di volontariato sono di diritto onlus, ma alle stesse è concesso di applicare la normativa di maggior favore. Non tutte le regioni

italiane hanno concesso sconti o esoneri alle onlus e quindi anche alle organizzazioni di volontariato per le imposte regionali.

In materia di imposta sul valore aggiunto la L. 266/91 ha stabilito che le attività di cessioni di beni o di prestazioni di servizi rese dalle organizzazioni di volontariato non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Nei fatti l'organizzazione di volontariato ai fini iva può essere assimilata ad una persona fisica che non è né lavoratore autonomo né imprenditore. Non è necessario possedere la partita iva e quindi non vi è possibilità di detrarre l'imposta pagata sugli acquisti.

Purtroppo su questo argomento vi è stato per alcuni anni nel corso degli anni '90 un orientamento contraddittorio da parte del Ministero delle Finanze, il quale in base a talune circolari di sua emanazione talvolta consentiva e talvolta vietava gli acquisti in esenzione di IVA. Oggi purtroppo dobbiamo prendere atto che per qualsiasi acquisto l'organizzazione di volontariato paga l'IVA come se fosse un privato cittadino e l'unico modo per ottenere un'agevolazione sull'iva dei beni strumentali consiste nel far domanda di contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il mese di dicembre di ogni anno.

La non rilevanza ai fini iva delle attività rese dalle organizzazioni di volontariato implica che non è necessario aprire la partita iva e conseguentemente non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione. Qualora siano pagati compensi a dipendenti, collaboratori e professionisti l'organizzazione di volontariato è tenuta alla redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, che riepiloga i compensi corrisposti e le ritenute praticate.

### **III.6) Le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali possono usufruire di una detrazione d'imposta nella misura del 19% su un importo massimo di euro 2,065,83=.

Le imprese che effettuano erogazioni liberali alle organizzazioni di volontariato possono iscrivere tali costi nel proprio conto economico e renderli deducibili ai fini fiscali nel limite massimo di euro 2.065,83= o se più favorevole nel limite del 2% del reddito di impresa. Ulteriori norme in materia di deducibilità delle erogazioni liberali sono contenute nell'Art. 14 del D.Lgs. 35/2005 che a date condizionate estende la deducibilità al 10% del reddito d'impresa fino a un massimo di euro 70.000,00=.

### **III.7) La contabilità e il bilancio delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

In materia di contabilità, non vi è uno schema preciso per la tenuta della contabilità, la quale potrà essere tenuta secondo un criterio di competenza economica oppure secondo un criterio di cassa.

Il fatto che l'attività svolta non abbia rilevanza commerciale significa che i registri contabili non necessitano di particolari formalità relative alle vidimazioni obbligatorie. Per motivi di chiarezza e opportunità è però preferibile che la contabilità sia tenuta secondo il metodo della partita doppia e che si rediga il bilancio d'esercizio secondo lo schema previsto per gli enti non profit, come suggerito dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

#### **IV) I GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI.**

L'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 afferma che ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile ed il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

La stessa Legge prevede che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme che ritiene opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

Nel sistema nazionale di protezione civile ai gruppi comunali è attribuito ex art. 8 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613 il compito di partecipare alla predisposizione e all'attuazione dei piani comunali di protezione civile, testandone la validità in relazione ai sempre nuovi rischi ed emergenze ed il raggiungimento dell'obiettivo primario della salvaguardia della vita umana e della difesa del suolo.

Al gruppo comunale, in particolare, spetta il compito di aggiornare continuamente nel tempo il piano comunale, anche mediante interventi operativi, quali le esercitazioni, opere di difesa del suolo, pulizia dei boschi per la difesa degli incendi, pulizia dei corsi d'acqua e varie altre attività.

I gruppi comunali e intercomunali sono particolari forme organizzate di libera aggregazione di persone che offrono la propria opera come volontari di protezione civile, in diretto collegamento con le Amministrazioni comunali di residenza.

Possono essere istituiti dal sindaco, dalle forme associative del comune e da enti gestori dei parchi; operano di regola nel territorio degli enti di riferimento e sono costituiti da volontari che si rendono direttamente disponibili all'organo di vertice dei medesimi enti responsabili dei gruppi stessi.

Per la loro costituzione i gruppi comunali o intercomunali necessitano di:

- deliberazione comunale o intercomunale;
- approvazione preventiva del regolamento per la loro disciplina da parte degli enti di appartenenza;
- predisposizione di un corso base per i volontari del gruppo ai sensi della d.g.r. 44002 del 2 luglio 1999.

Il D.G.R. 2 luglio 1999 n.6/44003 pone la struttura comunale di protezione civile alle dirette dipendenze del sindaco e configura il gruppo comunale come soggetto giuridico di diritto pubblico e pertanto soggetto alla relativa normativa vigente in materia.

Il sindaco nella sua funzione di responsabile unico del Gruppo e di autorità locale di protezione civile, in condizioni di emergenza provvede a dirigere e coordinare le prime operazioni di soccorso.

Il gruppo comunale di protezione civile, quindi, è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale volontario ed agisce sotto la direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di protezione civile.

Ai volontari componenti il gruppo comunale di protezione civile si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del volontariato.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, ASL, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione di privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti all'attività svolta.

Le prestazioni volontarie dei cittadini all'interno del gruppo comunale di protezione civile avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi, siano essi effettivi o a titolo di esercitazione.

Il gruppo comunale di protezione civile per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere, attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale.

Le spese relative al servizio sono, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi del relativo regolamento comunale e di quello per la disciplina dei contratti del comune, nonché della normativa specifica di settore.

Sono generalmente a carico del comune le seguenti spese:

- a) gestione e manutenzione ordinari dell'unità operativa ed il suo perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
- b) le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;
- c) le spese relative a forniture di beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
- d) il finanziamento di progetti relativi al settore della protezione civile;
- e) spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni relative alla protezione civile.

Una volta costituiti con delibera comunale o intercomunale o di comunità montana e dotati di apposito regolamento che disciplina le attività del gruppo stesso i gruppi comunali possono partecipare alle attività di previsione, prevenzione e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonché a quelle formative nell'ambito della Regione Lombardia ed accedere ai finanziamenti regionali.

#### **V) L'ALBO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

Il "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", L.R.16/2004, all'art. 5 comma 8 istituisce "*l'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale*" demandando a successivi regolamenti la sua integrale disciplina.

### **V.1) Il Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9.**

Con il Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9 la Regione Lombardia disciplina l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Nel predetto Regolamento quale sono rinvenibili i dettagli tecnici di organizzazione e funzionamento dell'Albo, nonché le condizioni per lo svolgimento delle attività operative da parte delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato.

### **V.2) Composizione dell'Albo di Protezione Civile.**

L'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile è così articolato:

1) Sezione Regionale curata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 9/2010, dalla Regione Lombardia - Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;

2) Sezioni Provinciali curate, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 9/2010, dalle singole Province lombarde.

E' poi possibile distinguere nell'ambito di ciascuna sezione, un "Ambito associazioni" ed un "Ambito gruppi":

a) Ambito Associazioni - Riferito alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che possiedono i requisiti di cui alla Legge n. 266/1991, alla L.R. n 1/2008, capo II, ed al Regolamento Regionale n. 9/2010;

b) Ambito Gruppi - Riferito ai Gruppi Comunali ed Intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli Comuni e dalle loro forme associative o dagli Enti gestori dei Parchi.

Sono iscrivibili nella Sezione Regionale dell'Albo:

a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale;

b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione, che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione.

Sono iscrivibili nelle Sezioni Provinciali dell'Albo:

a) le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile a carattere locale che hanno sede operativa in una sola provincia;

b) le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile a carattere regionale che hanno sede operativa in una sola provincia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale

Sono iscrivibili facoltativamente nella sezione regionale oppure nelle sezioni provinciali dell'Albo:

a) le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale;

b) le Organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Lombardia e che sono rappresentate a livello

provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi d'identificazione fiscale. Per sede operativa deve invece intendersi il luogo utilizzato dall'Organizzazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

### **V.3) Specialità.**

L'Albo si articola nelle seguenti specialità:

- a) **logistica/gestionale;**
- b) **cinofili;**
- c) **subacquei e soccorso nautico;**
- d) **intervento idrogeologico;**
- e) **antincendio boschivo;**
- f) **tele-radiocomunicazioni;**
- g) **nucleo di pronto intervento di cui all'art 6, comma 2, della l.r. 16/200;**
- h) **impianti tecnologici e servizi essenziali;**
- i) **unità equestri.**

L'Organizzazione può richiedere l'iscrizione in più specialità dell'Albo compatibilmente alle proprie finalità statutarie, indicando l'ambito di attività prevalente.

E' comunque esclusa la possibilità che una stessa Organizzazione risulti contestualmente iscritta sia alla Sezione Regionale che ad una Provinciale dell'Albo.

### **V.4) Requisiti di iscrizione nell'Albo Regionale.**

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 13 della L.R. 1/2008, nonché degli artt. 2, 6, 7 del Regolamento Regionale n. 9/2010, sono iscrivibili nelle sezioni Regionale e Provinciale dell'Albo, le Organizzazioni di Volontariato, a condizione che:

- i) siano liberalmente costituite al fine di svolgere attività prevalente di Protezione Civile;
- ii) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- iii) siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale. Tale autonomia sussiste quando l'Organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/ rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
- iv) dispongano di uno Statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata registrata o autenticata nel quale siano espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti previsti ai sensi dell'art 4, comma 3, della L.R. n. 1/2008:
  - a) perseguimento dello scopo solidaristico ricadente prevalentemente nelle finalità di protezione civile;
  - b) denominazione;
  - c) sede legale (almeno il Comune);
  - d) assenza di fini di lucro;
  - e) democraticità della struttura;

- f) elettività delle cariche associative;
- e) gratuità delle cariche associative;
- g) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- h) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- i) diritti e obblighi e degli aderenti;
- j) obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- k) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.
- l) devoluzione in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato dei beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

#### **V.5) Il procedimento di iscrizione per le organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

Con DGR n. IX/4331 del 26 ottobre 2012 la Regione Lombardia ha previsto la razionalizzazione e l'informatizzazione dell'intera gestione dei seguenti Registri:

- Registro Generale Regionale del Volontariato (Sezione regionale e Sezioni provinciali);
- Registri delle Associazioni (regionale e provinciali);
- Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare;
- Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita;
- Albo del Volontariato di Protezione Civile (Sezioni regionale e provinciali).

Pertanto, a far data dal 4 febbraio 2013, attraverso la piattaforma web regionale "registriassociazioni.servizirl.it", le organizzazioni di volontariato, le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato di protezione civile, le associazioni di solidarietà familiare e i centri aiuti alla vita, potranno iscriversi e aggiornare i dati per il mantenimento di iscrizione direttamente on line.

Il processo di semplificazione in commento comporta notevoli benefici in termini di:

1. riduzione della spesa;
2. ottimizzazione delle risorse umane;
3. trasparenza nella consultazione dei Registri in tempo reale;
4. il risparmio cartaceo, con abolizione della trasmissione in formato cartaceo delle istanze e dei relativi allegati.

Le modalità di gestione dell'Albo descritte nel presente allegato, si applicano unicamente all'Ambito Associazioni.

Le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile (Sezione Regionale o Sezioni Provinciali ricadenti nell'ambito "Associazioni"), sono equiparate alle organizzazioni di volontariato, di cui alla Legge 266/1991. Queste, sono quindi assoggettate alla normativa sul volontariato nonché al Regolamento Regionale n. 9/2010 e dovranno altresì utilizzare la medesima modulistica in uso per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui all'art. 5 della L.R. 1/2008.



Ai sensi dell'art 5, comma 3, della L.R. n. 1/2008, l'iscrizione all'Albo si formalizza attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on-line "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e la trasmissione, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" che si genera al termine della procedura on-line.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del legale rappresentante (la carta di identità non è obbligatoria solo nel caso in cui la presente richiesta venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal legale rappresentante e la carta d'identità del legale rappresentante stesso);
- 2) copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- 3) copia dell'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- 4) ultimo rendiconto approvato, firmato dal legale rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC)

Contestualmente alla trasmissione della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione":

- a) le organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata, copia della "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" anche al Sindaco del Comune dove l'organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale o operativa per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza;
- b) le organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata copia della "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" ai Sindaci dei Comuni dove l'organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza

#### **V.6) Elenco della documentazione che i gruppi comunali ed intercomunali devono allegare alla domanda di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.**

Per l'iscrizione all'Albo, sezione "Gruppi comunale/intercomunali" la domanda va inoltrata all'Amministrazione provinciale di competenza allegando

- Copia della delibera del C.C. di approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale (per i Gruppi Intercomunali una copia della Convenzione);
- Copia del Regolamento del Gruppo Comunale/Intercomunale approvato con delibera di C.C. (per i Gruppi Intercomunali una Convenzione tra tutti i comuni facenti parte);
- Certificazione di corso avvenuto, in ottemperanza alla D.G.R. del 2 luglio 1999 n. 44003;
- Una dichiarazione del numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o di altra, come previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 3/2001;
- I dati di cui all'art. 7 del Regolamento n. 3/2001: generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, disponibilità a svolgere compiti operativi;
- Una dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 3/2001, attestante che tutti i volontari associati che svolgono compiti operativi hanno autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.

Ad avvenuta iscrizione all'Albo, l'Amministrazione può inoltrare domanda di iscrizione all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile - per il tramite della Regione Lombardia - per l'applicazione dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di volontariato.

#### **V.7) Mantenimento dei requisiti di iscrizione.**

L'organizzazione iscritta ha l'obbligo di:

- 1) compilare annualmente, avvalendosi della specifica modulistica on-line predisposta dall'Amministrazione regionale, "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica";
- 2) trasmettere alla competente struttura regionale o provinciale preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on-line mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata;
- 3) certificare i dati contenuti nel Data Base del Volontariato di Protezione Civile, tramite l'apposita procedura di certificazione con Carta Regionale dei Servizi CRS (firma elettronica).

Ai sensi della D.G.R. 25 febbraio 2011 n. IX/1353 tali operazioni vanno compiute entro il termine del 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza dell'iscrizione dall'Albo.

#### **V.8) Database del Volontariato di Protezione Civile.**

Il Dirigente regionale, con decreto n. 10490 del 15 ottobre 2009, ha approvato l'attivazione del Database di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia.

Tale sistema informativo è stato progettato e realizzato da Regione Lombardia, Province e Lombardia Informatica e contiene tutte le informazioni utili delle O.d.V. iscritte all'Albo e dei volontari ad esse iscritti.

Ai legali rappresentanti (o loro delegati) delle organizzazioni iscritte, è consentito accedere alle informazioni contenute nel Database, mediante la Carta Regionale dei Servizi (CRS) e il relativo codice PIN.

Il predetto Database sancisce che la protezione civile è un sistema organizzato ed impedisce che sia i volontari, sia le organizzazioni, si auto attivino.

Unitamente al predetto sistema informatizzato, la Regione Lombardia ha decretato l'introduzione della Tessera del Volontario, rilasciata ad ogni iscritto inserito nel Database.

#### **V.9) Elenco dei volontari.**

L'elenco dei volontari riporta nominativamente, in ordine alfabetico, tutti i volontari facenti parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, indicandone le generalità, l'organizzazione di appartenenza e la disponibilità a svolgere incarichi operativi.

#### **V.10) Operatività dei volontari.**

I volontari devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.

L'operatività del volontario a favore di un'organizzazione di protezione civile deve comunque essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1, che possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell'emergenza.

Il mancato o ritardato intervento da parte del volontario operativo richiesto dall'autorità competente deve essere adeguatamente motivato dall'organizzazione di appartenenza.

#### **V.11) Operatività delle organizzazioni di volontariato.**

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti.

L'operatività di cui al presente articolo comporta:

- a) che l'organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi;
- b) che l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti;
- c) che sia già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno;
- d) lo svolgimento dell'attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- e) la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Per mantenere il requisito dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di appartenenza.

Non sono tenute a quanto sopra specificato le organizzazioni di volontariato attivate dalle autorità di protezione civile, fatto salvo l'obbligo della relazione.

### **V.12) Requisiti dei volontari, del legale rappresentante e tesserino del volontario.**

Per iscriversi all'albo i volontari devono essere **assicurati** ai sensi della normativa vigente, e per lo svolgimento delle attività operative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggior età;
- b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

Per la verifica dei requisiti testé citati, ogni anno, i volontari e il legale rappresentante dell'organizzazione producono, rispettivamente alla organizzazione d'appartenenza e all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritta l'organizzazione medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative é consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

### **V.13) Il tesserino di riconoscimento.**

La Regione assegna a ciascun volontario operativo appartenente alle organizzazioni iscritte all'albo un tesserino di riconoscimento personale che deve essere utilizzato esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni promosse dalle autorità di protezione civile.

I tesserini riportano la fotografia, i dati anagrafici, l'associazione di appartenenza e il numero progressivo di iscrizione dell'interessato all'albo regionale.

La fotografia applicata sul tesserino di riconoscimento del volontario deve rispettare determinate regole adottate a livello internazionale (ICAO – ISO ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506) ed avere le seguenti caratteristiche:

1. realizzate al massimo nei sei mesi antecedenti;
2. proporzione (ratio) 20X25 e dimensioni di circa 20mmX25mm;
3. inquadratura in primo piano viso e spalle del soggetto (il viso deve occupare il 70-80% della foto);
4. a fuoco e nitide;
5. alta qualità (per foto digitali: risoluzione della fotocamera da 2 Mpixel in su, formato jpeg, con un rapporto di compressione che conferisca al file una dimensione compresa tra i 150 e i 500 KB);
6. ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l'obiettivo centrata verticalmente;
7. mostrare il colorito naturale della persona;
8. avere un livello ottimale di luminosità e contrasto;
9. avere una colorazione neutra;
10. riprendere la persona con gli occhi aperti e chiaramente visibili e non coperti da capelli;
11. riprendere la persona frontalmente, né di lato (stile ritratto) né inclinata,

- mostrando chiaramente entrambi i lati del viso;
12. essere su sfondo chiaro e a tinta unita;
  13. essere riprese con luce uniforme e senza ombre, né riflessi né effetto occhi rossi;
  14. la foto deve mostrare soltanto la persona ritratta, mentre guarda l'obiettivo con un'espressione neutra e la bocca chiusa;
  15. la foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata;
  16. non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo che deve essere uniformemente illuminato.

Se la persona porta gli occhiali:

1. la fotografia deve mostrare chiaramente gli occhi senza riflessi sugli occhiali;
2. le lenti non devono essere colorate;
3. se possibile, evitare le montature pesanti e indossare occhiali con montatura più leggera;
4. la montatura non deve coprire nessuna parte degli occhi.

Se la persona indossa in copricapo non sono consentiti se non per motivi religiosi, ma devono essere chiaramente visibili i tratti del viso, dalla punta del mento all'intera fronte ed entrambi i lati del viso.

#### **VI) L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER I VOLONTARI.**

L'art. 4 della Legge 266/1991, recante "*Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato*" prevede che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli **infortuni** e le **malattie** connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la **responsabilità civile verso terzi**.

#### **VII) PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI GEFO.**

Il D.P.R. 194/2001 disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

In particolare, gli articoli 9 e 10, regolano, rispettivamente, l'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica - svolte anche all'estero - ed il rimborso delle relative spese sostenute.

Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza e negli altri casi previsti dalla legge, vengono garantiti, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, sia il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato che il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, oltre alla copertura assicurativa. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate

fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato di cui sopra, il datore di lavoro, entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa, presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato è corrisposto, dietro loro espressa richiesta, il rimborso, entro determinati limiti, per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.

Inoltre i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso oltre che per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati.

I predetti benefici vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei c.d. "ruolini" delle Prefetture.

Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al predetto D.P.R., impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, i benefici in questione si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno, mentre, limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui sopra si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Infatti la norma prevede che l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi su presentazione di idonea documentazione. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia e possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave ed altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre, riservandosi, quest'ultima, la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime.

### **VIII) TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.**

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 rappresenta il primo approccio specifico in materia di sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile.

In particolare, la predetta norma, all'art. 3, comma 3 *bis*, stabiliva che, tutti i volontari, ivi compresi quelli delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dovevano essere equiparati a lavoratori dipendenti e, pertanto, dovevano essere applicate le normative in materia di sicurezza vigenti per tale categoria.

Una successiva modifica al Testo Unico del 2008 veniva apportata dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, con il quale è stata integralmente rivista la figura del volontario.

Ad un anno di distanza dall'emanazione del Testo unico, infatti, tutti i volontari, eccezion fatta per quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile, sono equiparati al lavoratore autonomo e, quindi, ad un soggetto a cui può essere demandata l'attuazione delle misure di tutela necessarie.

Ciò detto, il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 rimandava ad un emanando provvedimento la disciplina specifica per i volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei volontari dei Vigili del Fuoco.

Così, in data 13 aprile 2011, veniva pubblicato il Decreto Interministeriale, recante *“disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia e sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Nel Decreto 13 aprile 2011 era ravvisata la *“necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della Protezione Civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi”*, soprattutto alla luce delle particolari esigenze delle attività di Protezione Civile, quali: la necessità di intervento immediato, l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica a carattere di immediatezza operativa e l'imprevedibilità ed indeterminatezza degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.

Da qui la necessità di derogare, soprattutto per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur garantendo la tutela dei volontari e delle altre persone coinvolte.

Questi primi capisaldi trovano spazio nell'art. 2 del predetto Decreto Interministeriale, il quale recita *“Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:*

*a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;*

*b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;*

*c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;*

*d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.*

*L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.*

*Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità”.*

Il volontario delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile è equiparato al lavoratore solo per quanto concerne la formazione, l'informazione e l'addestramento, oltre che per il controllo sanitario, con particolare attenzione agli scenari di rischio caratterizzanti l'operato della P.C..

Questo ulteriore principio è ravvisabile negli artt. 4 e 5 del D.I. 13 aprile 2011, che stabiliscono che:

1) *“le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate”* (art. 4 D.M. 13 aprile 2011);



2) *“le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante”* (art. 4 D.M. 13 aprile 2011);

3) le organizzazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico *“individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria”* (art. 5 D.M. 13 aprile 2011).

Per quanto concerne il controllo sanitario, così come previsto e disciplinato dal Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 e dal Decreto 12 gennaio 2012 del Capo della Protezione Civile, la Regione Lombardia, in data 28 marzo 2013, ha emesso il protocollo Y1.2013.0001946, con il quale invita le organizzazioni di volontariato a sospendere temporaneamente l’esecuzione dei controlli sanitari, a fronte delle difficoltà applicative incontrate sul territorio nazionale. Tale sospensione è stata decisa al fine di permettere la definizione delle linee guida nazionali che disciplinino in modo univoco le modalità di esecuzione del controllo sanitario.

Nel Decreto Interministeriale del 2011 vengono stabiliti anche gli obblighi del legale rappresentante dell’organizzazione, il quale, deve garantire l’osservanza degli obblighi associativi appena elencati, con la precisazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non possono comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di Protezione Civile.

Nella norma in commento, viene altresì specificato che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga attività lavorativa, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di Protezione Civile non costituiscono luoghi di lavoro.

Nel fissare questi punti principali il decreto ha inteso, quindi, stabilire che è responsabilità a carico di ciascuna organizzazione di volontariato di Protezione Civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto.

In ogni caso, la questione sicurezza deve essere vissuta dai volontari di P.C. come un processo continuo, collegato sia allo sviluppo della propria organizzazione, sia alla crescita del singolo volontario .

Con il Decreto Interministeriali si è inteso concentrare l’attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti burocratici, optando per un approccio concreto e pratico.

**Giuseppe Mondini**